

A series of yellow five-pointed stars arranged in a curved path on a dark blue background, resembling the flag of the European Union.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

fcaloprisco@unite.it

2. PARTE SPECIALE.

**CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. MERCATO UNICO E LIBERTÀ
DI CIRCOLAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA**



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO

Base giuridica art. 56 -62 TFUE

Art. 56 TFUE: Le **restrizioni** alla libera prestazione dei servizi sono **vietate** nei confronti dei **cittadini degli altri Stati membri** stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

(il Parlamento e il Consiglio possono estendere il beneficio ai cittadini di uno Stato terzo stabiliti all'interno dell'Unione).

ART. 54 TFUE Persone giuridiche: società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

AMBITO APPLICATIVO MATERIALE

ART. 57 TFUE: sotto il profilo materiale l'ambito di applicazione della libertà di prestazione dei servizi riguarda le **prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione** fra cui rientrano a titolo esemplificativo le attività industriali, commerciali, artigiane e delle libere professioni.

Carattere transfrontaliero:

- Il prestatore si sposta temporaneamente dal proprio SM di stabilimento verso un'altro SM per fornire i propri servizi a vantaggio di un beneficiario stabilito in questo paese.
- Il beneficiario si sposta temporaneamente in un altro SM per fruire del servizio fornito da un prestatore ivi stabilito
- Sia il beneficiario sia il prestatore si spostano temporaneamente dal proprio paese di stabilimento per recarsi in quello ove avviene la prestazione



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

AMBITO APPLICATIVO MATERIALE

Carattere transfrontaliero:

- Sia il beneficiario sia il prestatore si spostano temporaneamente dal proprio paese di stabilimento per recarsi in quello ove avviene la prestazione
- Solo i servizi si spostano (cd. “servizi a distanza” o “per corrispondenza”) ossia sono forniti da un prestatore stabilito in uno SM ad un beneficiario stabilito in un altro SM. **Es. Programmi televisivi**



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

INTEGRAZIONE NEGATIVA

Divieto di restrizioni. Sono vietate le misure discriminatorie in base alla nazionalità avverso i prestatori e i destinatari dei servizi.

Discriminazione diretta:

- **Caso Commissione c. Repubblica Federale Tedesca causa 205/84 del 4 dicembre 1986.**
- **Nella sentenza Commissione c. Francia C-381/93 del 5 ottobre 1994** la CG ha stabilito che una misura statale può ritenersi restrittiva e quindi vietata solo se rende la prestazione di servizi tra SM più difficile della prestazione di servizi nei singoli SM.



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

INTEGRAZIONE NEGATIVA

Divieto di restrizioni. Sono vietate le misure discriminatorie in base alla nazionalità avverso i prestatori e i destinatari dei servizi.

Discriminazione indiretta:

- **Caso Cowan causa 186/87, 2 febbraio 1989:** un turista inglese subisce un'aggressione per le strade di Parigi e chiede di ottenere un indennizzo ad opera di un fondo all'uopo istituito. Questo fondo subordina però l'indennizzo alla residenza dell'aggredito in Francia → improbabilità di turista non francese di ottenere l'indennizzo.



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

INTEGRAZIONE NEGATIVA

Divieto di restrizioni. Sono vietate le misure discriminatorie in base alla nazionalità avverso i prestatori e i destinatari dei servizi.

Misure meramente restrittive:

- **Caso Coname, C-231/03.** Un Comune lombardo affida concessione per impianti di gas metano a una società locale a prevalente capitale pubblico senza gara di appalto. In mancanza di qualsiasi trasparenza, è impossibile a società di altro Stato membro ottenere l'affidamento di quel servizio.



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

DEROGHE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

- Salute pubblica
- Pubblica sicurezza
- Ordine pubblico
- Motivi imperative di interesse generale
- Abuso del diritto

Sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.

Es. deroghe alla libertà di stabilimento per motivi di ordine pubblico.
Sentenza Omega CG C-36/02, 14 ottobre 2004 ha affermato che un provvedimento comunale che vietava i laser games era giustificato dalla salvaguardia dell'ordine pubblico poiché simulava omicidi in contrasto con il valore della dignità umana.



IV. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

INTEGRAZIONE POSITIVA

Misure che facilitano l'esercizio della libera circolazione dei servizi

Art. 59 TFUE «Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive».

- **Direttiva 2005/36** disciplina il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nel caso in cui il prestatore si sposta in uno SM diverso non solo per stabilirvisi ma anche per esercitarvi la propria attività professionale in modo temporaneo e occasionale.
- **Direttiva 2006/123** relativa ai servizi nel mercato interno permette ai prestatori di approfittare della libertà di stabilimento e semplifica ulteriormente la libera circolazione dei servizi fra gli Stati Membri. Questo è un interesse sia del consumatore sia dell'imprenditore che richiedono la prestazione di servizi, perché in tal modo migliora anche la scelta e la qualità dei servizi prestati.

